

**Sezione:** TOSCANA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 125  
**Anno:** 2018  
**Materia:** RESPONSABILITA'  
**Data pubblicazione:** 08/05/2018

N. 125-2018

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo <b>BAX</b>	Presidente <i>f.f.</i>
dott. Nicola <b>RUGGIERO</b>	Consigliere-relatore
dott. Alberto <b>URSO</b>	Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **60809** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:

**-GAETA Francesco** (C.F.: GTA FNC 74L01 B1807), nato a Brindisi il 1 luglio 1974 e residente a San Vito dei Normanni (Brindisi), in via Caduti di Via Fani n.8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 marzo 2018, dall'Avv. Germano Giannella ed elettivamente domiciliato in Roma, via Montello n. 30, presso lo studio del predetto difensore;

**VISTO** l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 20 giugno 2017;

**ESAMINATI** gli atti ed i documenti di causa;

**UDITI** nella pubblica udienza del giorno 18 aprile 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Chiara Berardengo, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale, Cons. Acheropita Mondera, nonché l'Avv. Germano Giannella per il convenuto Gaeta;

Rilevato in

**FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato il 20 giugno 2017, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 d.lgs n. 174/2016 - conveniva in giudizio il Sig. **GAETA Francesco**, nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Agente della Polizia di Stato, al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, dell'importo di **euro 96.022,99** (ovvero della diversa somma che risulterà in corso di giudizio), oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio (pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione).

Nello specifico, i fatti cui inerisce la richiesta risarcitoria, nella ricostruzione operata dalla Procura contabile, attivatasi a seguito della ricezione della sentenza n. 8297 del 2015 del Tribunale civile di L'Aquila, prevedente la

condanna dell'Amministrazione dell'Interno in solido con il predetto Gaeta per i danni da quest'ultimo cagionati al Sig. Pasqualone Maurizio (sentenza trasmessa con nota dell'11 dicembre 2015, prot. n. 557/PAS/U/017959/1000), nonché sulla base degli atti di causa, possono essere così sintetizzati.

In data 1 febbraio 2004, in occasione della partita di calcio Fiorentina-Pescara, la squadra di Polizia denominata "Roma-Bologna 301", effettuava un intervento, allo scopo di porre fine ad una tensione insorta fra un gruppo di tifosi delle opposte tifoserie. Durante tale operazione, l'Agente Gaeta Francesco, in servizio all'epoca dei fatti presso il VII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bologna, interveniva facendo uso dello sfollagente per respingere i tifosi.

Uno di questi tifosi, il Sig. Pasqualone Maurizio, colpito all'occhio destro da una manganellata, veniva trasportato al Pronto Soccorso della clinica oculistica di Careggi.

Dopo un ricovero di una decina di giorni, durante i quali subiva un primo intervento chirurgico, l'8 marzo 2004 il Sig. Pasqualone veniva ricoverato presso l'U.O. oculistica di Pescara, e sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico.

Le lesioni personali subite dal Pasqualone venivano giudicate guaribili in tre mesi e così descritte: "*Trauma contusivo con scoppio bulbare destro, emorragia endovitrea, ipoema, cataratta traumatica, frattura blow out del pavimento e della parete mediale dell'orbita destra*", con la conseguente perdita della funzionalità visiva dell'occhio destro.

A seguito di questi fatti, veniva instaurato un procedimento penale a carico dell'Agente Gaeta Francesco, imputato del delitto di cui agli artt. 582, 583 II comma n. 3 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate).

Nel corso di tale giudizio, il Sig. Pasqualone si costituiva parte civile.

All'esito del medesimo giudizio, il Tribunale di Firenze - Prima Sezione Penale- con sentenza n. 2672 dell'11 luglio 2007, condannava il Gaeta alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato contestato, con esclusione tuttavia dell'aggravante di cui all'art. 583, comma II, n. 3, c.p. (perdita dell'uso di un organo) e ritenuta invece sussistente quella prevista dall'art. 583, comma I, n. 2, c.p. (indebolimento di un senso).

Condannava, altresì, il predetto Gaeta e il responsabile civile Ministero dell'Interno, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dalla costituita parte civile, Pasqualone Maurizio, da liquidarsi in separata sede, con l'assegnazione di una provvisionale di euro 200.000,00.

Il Ministero dell'Interno, in esecuzione della richiamata sentenza, con D.D. n.557/PAS. 13316.10000.A del 25/09/2008, autorizzava la spesa, disponendo il pagamento dell'importo totale di euro 200.000,00 a titolo di provvisionale, in favore del Sig. Pasqualone Maurizio.

La medesima sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Penale, con la decisione n. 3272 dell'11 novembre 2009, a sua volta oggetto di ricorso per cassazione.

Il predetto ricorso veniva, da ultimo, rigettato dalla Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 3102 del 28 gennaio 2011.

Successivamente alla definizione del processo penale, il soggetto danneggiato instaurava un giudizio civile, per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti (in conseguenza della condotta, ritenuta penalmente rilevante dell'Agente Gaeta), sia nei confronti del responsabile delle lesioni che del

Ministero dell'Interno.

Dalla vicenda testè descritta derivava, secondo la Procura contabile, il danno erariale, a carico del Ministero dell'Interno, consistente nel pagamento dell'importo di euro 200.000,00, corrisposto al Sig. Pasqualone, a titolo di provvisionale.

Relativamente a tale posta di danno, la medesima Procura esercitava l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del Sig. Gaeta.

Il relativo giudizio sfociava nella sentenza n. 461 del 25 novembre 2010, con la quale questa Sezione giurisdizionale, facendo uso del potere riduttivo dell'addebito, condannava il Gaeta al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, dell'importo di euro 50.000,00.

Successivamente, il Gaeta veniva ammesso alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266 del 2005, giusta decreto della Sez. I Centrale d'Appello del 25 ottobre 2011, prevedente il pagamento dell'importo di euro 15.000,00.

Seguiva la sentenza n. 329 del 2 luglio 2012, con la quale la Sez. I Centrale d'Appello dichiarava l'estinzione del giudizio, a seguito del versamento dell'importo sopra indicato.

Dopo la definizione del predetto giudizio di responsabilità amministrativa, il Ministero dell'Interno, con nota dell'11 marzo 2013, segnalava un ulteriore danno erariale, anch'esso derivante dalla condotta delittuosa dell'Agente Gaeta, relativo al pagamento delle spese processuali sostenute (per euro 17.301,30) dal Sig. Pasqualone, (pagamento) disposto con il mandato n. 1109 del 5 settembre 2012 (per euro 6.181,40) e con il mandato n. 1365 del 15 novembre 2012 (per euro 11.109,90).

Anche con riferimento a tale posta di danno, la Procura esercitava l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del Gaeta.

Il conseguente giudizio veniva definito in primo grado con la sentenza n. 97 del 2015 di questa Sezione giurisdizionale, prevedente la condanna per l'importo di euro 4.000,00, così determinato a seguito dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

A seguito di appello con richiesta di definizione agevolata, la Sez. I Centrale d'Appello, con decreto del 20 gennaio 2016, ammetteva il Gaeta alla definizione agevolata con il pagamento dell'importo di euro 1.000,00.

La successiva sentenza n. 149 del 2016 della medesima Sez. I Centrale d'Appello dichiarava l'estinzione del giudizio, a seguito del versamento dell'importo sopra indicato.

**2.** Nondimeno, dalla condotta delittuosa del Sig. Gaeta, secondo quanto rappresentato nell'atto introduttivo del presente giudizio, sarebbe derivato un ulteriore danno, conseguente all'esito del giudizio civile per il risarcimento dei danni cagionati al Sig. Pasqualone, (danno) segnalato con la già richiamata nota del Ministero dell'Interno in data 11 dicembre 2015, prot. n. 557/PAS/U/017959/1000.

Nello specifico, nell'ambito di tale giudizio, risultano intervenuti i seguenti provvedimenti:

a) sentenza n. 829 del 19 ottobre 2015, con la quale il Tribunale civile di L'Aquila ha condannato, in solido, il Ministero dell'Interno ed il Sig. Gaeta Francesco a pagare al Sig. Pasqualone Maurizio la somma di euro 259.174,10, oltre interessi;

b) sentenza n. 1095 del 19 ottobre 2016, con la quale la Corte d'Appello di

L'Aquila ha confermato la condanna del Ministero e del Sig. Gaeta, con la determinazione e specificazione della somma dovuta nei termini ivi puntualmente indicati.

A seguito di tali provvedimenti, l'Amministrazione dell'Interno ha liquidato al danneggiato l'ulteriore somma di **euro 96.022,99** -di cui euro 59.174,10 per risarcimento danni, euro 11.053,21 per spese legali ed euro 25.795,68 a titolo di interessi legali (titolo di spesa n. 13 del 17 febbraio 2017, adottato a seguito del decreto di autorizzazione al pagamento della spesa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio contenzioso e risarcimenti, del 20 gennaio 2017; nota della Direzione Centrale Servizi Ragioneria del 21 febbraio 2017).

Tutto ciò tenuto conto dell'importo di euro 200.000,00 già corrisposto a titolo di provvisionale (oggetto della sentenza n. 461 del 25 novembre 2010 di questa Sezione giurisdizionale e di quella n. 329 del 2 luglio 2012 della Sez. I Centrale d'Appello).

La predetta somma di euro 96.022,99 costituisce, dunque, il danno erariale che la Procura contabile contesta in questa sede all'odierno convenuto, ritenendo la responsabilità dello stesso acclarata alla luce delle prove acquisite nel processo penale, a fondamento della condanna irrevocabile ivi pronunciata nei suoi confronti, nonché sulla base delle sentenze già adottate dalla Corte dei Conti (sentenza n. 461 del 25 novembre 2010 di questa Sezione giurisdizionale e sentenza n. 329 del 2 luglio 2012 della Sez. I Centrale d'Appello).

**3. Il Sig. Francesco GAETA** si è costituito in giudizio con memoria depositata il 9 marzo 2018, con il patrocinio dell'Avv. Germano Giannella.

Con la predetta memoria, il convenuto ha in primo luogo provveduto ad un'analitica ricostruzione dei procedimenti penali, contabili e civili (con relativi esiti) che lo hanno visto coinvolto con riferimento ai medesimi episodi del 1.2.2004, cui inerisce la richiesta risarcitoria formulata in questa sede.

Ha, poi, sottolineato, in punto di fatto, come il giudice penale (sentenza della Corte d'Appello di Firenze, confermata sul punto dalla Corte di Cassazione) abbia definitivamente acclarato che anche altri agenti, in servizio di ordine pubblico quali autisti (al pari del Gaeta), sono intervenuti in occasione degli eventi per cui è causa, facendo uso del manganello.

Ha, dunque, chiesto di valutare la propria condotta ed il proprio atteggiamento soggettivo, relativamente all'ipotizzata produzione del danno erariale, alla luce della circostanza per cui anche altri poliziotti, svolgenti le medesime funzioni e nel suo stesso posto di osservazione, avrebbero ritenuto sussistere la necessità non solo di un loro intervento, ma anche dell'utilizzo dello sfollagente.

A tal riguardo, il Sig. Gaeta ha affermato che il giudice contabile, anche in ipotesi di condanna penale definitiva, conserverebbe il potere di apprezzare liberamente l'elemento soggettivo, atteso che il vincolo nascente dalla predetta sentenza riguarderebbe unicamente il profilo oggettivo, ossia la materialità oggettiva dei fatti accertati in sede penale.

Nella fattispecie all'esame, la ricostruzione dei fatti, come definitivamente accertata in sede penale, farebbe emergere l'assenza tanto del dolo quanto della colpa grave.

Con riferimento all'assenza del dolo, il convenuto avrebbe agito nella convinzione di adempiere ad un dovere di servizio, con la conseguenza che il relativo comportamento, sebbene sfociato in esito drammatico, non sarebbe stato sorretto dalla volontà di arrecare un danno né al Pasqualone né

all'Erario.

Ciò sarebbe confermato dall'intervenuto, ampio esercizio, da parte del giudice contabile, del potere riduttivo dell'addebito, alla luce delle particolari condizioni emotive del soggetto agente (sentenza n. 461/2010 di questa Sezione giurisdizionale).

Allo stesso modo, le circostanze concrete in cui si è svolta la condotta per cui è causa (stato di concitazione, determinato dall'atteggiamento ostile dei tifosi, valutazione della necessità dell'intervento e dell'uso del manganello, operata anche altri agenti, azione finalizzata a garantire l'ordine pubblico) farebbero risaltare l'assenza anche della colpa grave.

In ogni caso, per l'ipotesi di condanna, il convenuto ha chiesto di tener conto delle modalità con le quali questa Sezione, nelle precedenti pronunce n. 461/10 e n. 97/15 e relative ai medesimi episodi, sia pur con riferimento ad altre poste di danno, ha quantificato e ridotto, in maniera rilevante, il danno erariale.

Ha, infine, indicato ulteriori circostanze, che dovrebbero essere valutate ai fini dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (reddito percepito dal Gaeta, mutuo dallo stesso contratto il 14.4.2006, prima, cioè, della condanna subita in primo grado in sede contabile, spese sostenute per i diversi giudizi contabili, civili e penali, già celebrati a suo carico).

In conclusione, il convenuto ha chiesto:

- a) il rigetto delle domande attoree, per infondatezza delle stesse;
- b) in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, considerando le modalità con cui le precedenti sentenze di questa Sezione hanno quantificato il danno, le attuali condizioni patrimoniali del convenuto, la sua incensuratezza e la specchiata carriera, nonché la mancanza di azioni disciplinari nei suoi confronti.

**4.** Alla pubblica udienza del 18 aprile 2018, il Procuratore Regionale, Cons. Acheropita Mondera, ha confermato l'atto di citazione, ma non si è opposta ad un ampio esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

L'Avv. Germano Giannella, per il convenuto Gaeta, ha confermato le richieste di cui alla memoria di costituzione, insistendo per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

A tale ultimo riguardo, ha depositato sentenze della Corte dei Conti in ordine alla vigenza dell'art. 52 R.D. n. 1214/34 anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della giustizia contabile.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** In assenza di eccezioni preliminari e pregiudiziali, risulta possibile procedere all'immediato vaglio del **merito** della vicenda.

A tal riguardo, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento sia pure nei termini e limiti sottoindicati, ricorrendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Più in particolare, data per pacifica la ricorrenza del **rapporto di servizio** tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata (Ministero dell'Interno), la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dall'Organo requirente e la loro riconducibilità al convenuto **GAETA** risultano incontestabili nel presente giudizio.

Essi risultano, infatti, coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di lesioni aggravate (artt. 582,

583, comma 1, lett. 2, e 585 c.p.), giusta sentenza del Tribunale di Firenze n. 2672/07, depositata il 12.12.2007, confermata da quella della Corte d'Appello di Firenze n. 3272, depositata il 18.11.2009, a sua volta divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3102, depositata il 28 gennaio 2011, di rigetto del relativo ricorso.

Nello specifico, l'art. 651 c.p.p. statuisce che *"1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.*

*2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art.442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato".*

La definitività della condanna in sede penale, dunque, *"...fa stato nel giudizio contabile, costituendo un invalicabile limite che si dispiega nei confronti del condannato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'affermazione che sia stato l'imputato a commetterlo"* (così, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 6 marzo 2017, n. 40; id., Sez. giur. Toscana, 20 settembre 2016, n. 237).

Ne consegue che non può essere messo in discussione in questa sede che il convenuto Gaeta abbia posto in essere la condotta illecita di cui al capo d'imputazione penale ed in particolare che lo stesso abbia colpito, con lo sfollagente in dotazione, il tifoso pescarese Pasqualone Maurizio, procurandogli la lesione al cui risarcimento il Ministero dell'Interno è stato successivamente condannato.

Tutto ciò pur in assenza delle esimenti di cui agli artt. 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità) c.p., nemmeno sotto l'aspetto putativo.

Con riferimento a tale ultimo profilo, va ribadito che la sentenza irrevocabile di condanna penale è vincolante, ai sensi del richiamato art. 651 c.p.p., nel giudizio per danno erariale anche in ordine all' *"illiceità penale"* del fatto, la quale (illiceità) presuppone evidentemente l'assenza di cause di giustificazione.

D'altro canto, tale assenza risulta incontrovertibile alla luce delle emergenze ed esiti del parallelo processo penale.

A tal riguardo, giova evidenziare che la Corte d'Appello di Firenze, in armonia con quanto già fatto dal Tribunale, ha escluso, con motivazione ritenuta del tutto logica dalla Corte di Cassazione, anche per le conseguenze tratte, in punto di diritto, dai fatti accertati, che *"...la situazione in atto giustificasse il ricorso alle armi da contusione da parte degli agenti sotto i profili di cui agli artt. 53 e 54 c.p., essendo unanimemente emerso dalle deposizioni degli altri poliziotti che, per scongiurare eventuali violenze da parte dei tifosi confluiti allo stadio, erano state sufficienti semplici azioni di contenimento, quali lo schieramento in formazione d'ordine pubblico e l'uso degli scudi : né, d'altra parte, sussistevano in quel momento fatti obiettivi dai quali fosse ragionevole trarre la -sia pur fallace - rappresentazione di un pericolo per l'ordine pubblico, essendo tra l'altro del tutto pacifico l'atteggiamento del Pasqualone: donde il rigetto dell'istanza subordinata volta al riconoscimento di una delle cause di giustificazione invocate sotto il profilo della putatività"* (così, testualmente pag. 3 della sentenza n. 3102/2011 della Corte di Cassazione).

**2.** La condotta illecita del convenuto Gaeta va qualificata in termini di **colpa grave**, la cui sussistenza, a giudizio del Collegio, è fatta palese dall'uso dello sfollagente in dotazione, notoriamente dotato di potenzialità lesiva, pur in assenza di una situazione in atto di reale e particolare pericolo (per sé e per l'ordine pubblico).

Sul punto, va ribadito che gli esiti del parallelo processo hanno fatto risaltare, in maniera incontrovertibile, la non necessità, nella situazione concreta in cui il Gaeta ebbe ad operare, dell'uso del manganello ed il carattere eccessivo del relativo utilizzo da parte del Gaeta stesso ("*...essendo evidente, a fronte delle testimonianze al riguardo- tutte di testi appartenenti alle forze dell'ordine, colleghi dell'imputato-che per scongiurare eventuali violenze da parte dei tifosi furono sufficienti semplici azioni di contenimento, mediante schieramento in formazione d'ordine pubblico ed uso degli scudi..*"), così testualmente, pag. XI della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 3272/09).

Aggiungasi che la condotta del convenuto è già stata qualificata come negligente dalle altre sentenze di condanna del Gaeta, assunte da questa Sezione giurisdizionale in relazione ai medesimi fatti e con riferimento ad altre poste di danno (sentenza n. 97/2015, pag. 9 e sentenza n. 461/2010).

Dalla medesima condanna è incontrovertibilmente derivato, in **termini eziologici**, il danno contestato in questa sede (per **euro 96.022,99**), pari alla somma risarcitoria che il Ministero dell'Interno è stato costretto a pagare al danneggiato Pasqualone, in esecuzione delle sentenze adottate all'esito del contenzioso civile, instaurato per la liquidazione dei danni già ritenuti sussistenti in sede penale, con assegnazione della relativa provvisionale (sentenza n. 829 del 19 ottobre 2015 del Tribunale civile di L'Aquila e sentenza n. 1095 del 19 ottobre 2016 della Corte d'Appello di L'Aquila, la quale ha provveduto alla puntuale determinazione e specificazione della somma dovuta).

La predetta condotta ha, infatti, creato i presupposti per la successiva condanna, e conseguente esborso, disposta in sede civile a carico del Ministero dell'Interno.

Nondimeno, il Collegio, alla luce delle circostanze concrete in cui sono avvenute i fatti (servizio di ordine pubblico allo stadio, fonte di oggettiva tensione per gli operatori di Polizia), anche se evidentemente non giustificanti la condotta sproporzionata dal Gaeta ed in considerazione della carriera specchiata dello stesso Gaeta (il quale, prima dei fatti per cui è causa, non aveva dato luogo ad alcuna rimostranza o addebito, così come evidenziato anche dal Tribunale penale di Firenze), ritiene di fare ampio uso del potere riduttivo dell'addebito di cui all'art.52, comma 2, del R.D. 1214/1934 -tuttora vigente, siccome non abrogato dall'entrata in vigore del codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs 26 agosto 2016, n.174 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Campania, 24 marzo 2017, n. 112; id., Sez. di Appello per la Sicilia, 14 luglio 2017, n. 87).

Nello specifico, il Collegio, in armonia con le percentuali cui si è attenuta questa Sezione nelle precedenti decisioni nn. 461/2010 e 97/2015, ritiene di addebitare al convenuto Gaeta, a titolo di condanna, l'importo complessivo di **euro 24.005,74** (pari al 25% di **euro 96.022,99**, quale danno contestato in citazione), da ritenersi già comprensivo di rivalutazione.

**3.** In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. **GAETA Francesco** va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno,

dell'importo complessivo di **euro 24.005,74**.

Sulla somma per cui è condanna, già comprensiva di rivalutazione, vanno computati gli interessi legali, come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

**-CONDANNA** il Sig. **GAETA Francesco** al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di **euro 24.005,74**, già comprensiva di rivalutazione.

La predetta somma sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 275,31.=(euro duecentosettantacinque/31.=)seguono la soccombenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018.

**IL Consigliere ESTENSORE**

F.to dott. Nicola RUGGIERO

**IL PRESIDENTE *f.f.***

F.to dott. Angelo BAX

Depositata in Segreteria il 08/05/2018

(Il Direttore della Segreteria)

F.to Paola Altini

